

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2353)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962
(V. Stampato n. 3984)*

d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, BOLOGNA e CIBOTTO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1962*

**Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione
e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia ».